

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Segreteria Generale

REGOLAMENTO

DELL'ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO STRAORDINARIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO E DI CONTROLLO

DISCIPLINA GENERALE E PRINCIPI

Art. 1

Definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nelle more del definitivo insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e comunque fino alla data del 31 agosto 2022 ovvero fino all'ulteriore termine normativamente disposto, il funzionamento dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta nell'esercizio straordinario delle funzioni di indirizzo politico e di controllo attribuite, in via provvisoria, dall'art. 1 della LR 31/2021.
2. La composizione dell'Assemblea, la sua durata e le sue competenze sono stabilite dalla legge. L'Assemblea è composta dai Sindaci (e in caso di assenza o impedimento dai Vicesindaci e Ass. delegati) dei Comuni facenti parte del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta.
3. Ai fini del miglior esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo di cui al comma 1, spetta all'Assemblea dettare, anche progressivamente, la disciplina degli istituti ad esso relativi, tra cui la costituzione di commissioni permanenti, speciali e di indagine (conforme all'art. 27, co. III, l.r. 7/1992).
4. L'Assemblea si riunisce presso la sede del Libero Consorzio Comunale, in presenza oppure in modalità da remoto, mediante videoconferenza, ovvero anche in modalità mista, nel rispetto delle previsioni normative in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.

Art. 2

Valore Ponderato

1. Ciascun componente dell'Assemblea esprime con il suo voto un preciso valore ponderato, calcolato in relazione alla popolazione residente nel territorio del Comune rappresentato riferita al numero complessivo dei residenti nell'intero territorio del Libero consorzio comunale di Caltanissetta.

2. Il valore ponderato di ciascun Comune, rapportato su base convenzionale di 100,00, è costituito da numero intero e da quattro cifre oltre la virgola, ed è esposto nella tabella A allegata al presente regolamento.

3. La tabella A recante il valore ponderato di ciascun Comune trova fonte esclusiva dati ISTAT relativi al censimento della popolazione residente nel territorio del libero consorzio comunale ed è soggetta a presa d'atto periodica da parte dell'Assemblea, di norma entro il mese di febbraio di ciascun anno, salvo richiesta di aggiornamento da parte dei Comuni interessati, in qualunque tempo, in caso di variazione dei dati di popolazione sul sito ISTAT.

Art. 3

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le adunanze dell'Assemblea sono, di regola, pubbliche e non possono trattare argomenti diversi da quelli indicati nel programma dei lavori per cui sono state indette.

2. Tutti possono accedere all'aula dell'assise, con il solo limite della capienza massima resa disponibile dall'apposito spazio ove potranno prendere posto senza disturbare i lavori d'aula, ovvero con il solo limite imposto dalla necessità di contenere il numero degli spettatori. Ove possibile, le sedute dell'Assemblea sono trasmesse su canali televisivi o informatici. Il pubblico che assiste alle sedute dell'Assemblea deve tenere un comportamento composto, non turbare in alcun modo l'andamento dei lavori, e non può interagire con i componenti dell'assise.

3. Costituisce deroga alla pubblicità delle sedute la trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti e/o valutazioni sulle capacità, moralità e professionalità delle persone, ovvero sui comportamenti e sulla correttezza delle persone che ne siano in qualche modo coinvolte. Parimenti è esclusa la pubblicità della seduta quando occorra trattare su argomenti che abbiano riguardo a fatti e circostanze che impongono di fare riferimento alle citate qualità/caratteristiche personali e professionali delle persone che ne siano interessate anche indirettamente.

4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dei lavori dell'adunanza.

5. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte considerazioni negli ambiti sopra descritti, il Presidente sospende la discussione e interroga l'Assemblea sulla volontà di continuare il dibattito in seduta segreta. Acquisito il voto favorevole dell'Assemblea, il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone l'allontanamento del pubblico dall'aula, esclusa l'Amministrazione e i componenti della Segreteria Generale che l'assistono.

6. Per rilevanti motivi d'interesse pubblico, il Presidente/Commissario Straordinario può convocare su uno specifico argomento un'adunanza dell'Assemblea aperta alla partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, di associazioni, di gruppi portatori di interessi diffusi, di specifiche categorie professionali e sindacali e di cittadini. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti dell'Assemblea sono decise dal Presidente.

7. Al termine di una adunanza pubblica, nei casi di cui al comma 6, dopo l'uscita dall'Aula degli invitati, possono essere sottoposte alla discussione proposte di risoluzione.

FUNZIONAMENTO

Art. 4

Il Presidente/Commissario Straordinario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente/Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale (l.r. 15/2015 art. 5 co. I, lett. "c") e - in caso di sua assenza o impedimento - dal Sindaco più anziano di età, tra quelli presenti in Assemblea.

Il presidente/Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale assume il ruolo di presidente che:

- a) rappresenta l'Assemblea e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzando le prerogative dei componenti;
- b) convoca, presiede e governa i lavori dell'Assemblea, disponendo secondo occorrenza e previa risoluzione, come e del caso, sulle questioni pregiudiziali;
- c) programma il calendario delle attività e fissa l'Ordine del giorno delle sedute;
- d) puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare, nonché le modalità delle votazioni;
- e) stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati.

Art. 5

Convocazione e Ordine del giorno (ODG)

1. Il Presidente/Commissario Straordinario dell'Assemblea fissa l'ordine del giorno della seduta dando precedenza di iscrizione alle proposte provenienti dall'Amministrazione e lo dirama mediante avviso recante il luogo, l'orario e gli argomenti da trattare nella seduta da trasmettere a mezzo pec ai singoli componenti dell'Assemblea almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
2. Nei casi di urgenza relativamente alle funzioni attribuite dall'art. 1 l.r. 31/2021, l'avviso può essere trasmesso ventiquattro ore prima dell'adunanza: in detto caso l'Assemblea, prima di procedere alla disamina dell'ODG deve espressamente riconoscere i motivi dell'urgenza. In mancanza di detto riconoscimento, l'Assemblea non procede alla trattazione e la seduta è sciolta.
3. Le proposte oggetto dell'ODG devono essere depositate presso la segreteria della presidenza, a libera visione dei componenti, almeno cinque giorni prima della seduta, ovvero almeno ventiquattro ore prima se la seduta è convocata in via d'urgenza.
4. Il Presidente/Commissario Straordinario dell'Assemblea, a richiesta dell'Amministrazione, può integrare l'ODG già diramato, nel rispetto di un minimo di ventiquattro ore precedenti la seduta già convocata. In detto caso la trattazione dei punti oggetto di integrazione segue quelli dell'avviso originario, salvo diverso intendimento dell'assise, e il deposito dei relativi atti deve aver luogo contestualmente alla diramazione dell'avviso di integrazione.
5. L'avviso di convocazione è pubblicato tempestivamente all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6

Numero Legale

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in aula di un numero di componenti la somma dei cui valori ponderati risulti essere superiore a 50,00.
2. Quando, in sede di primo appello o nel corso dei lavori, venga meno il numero legale, la seduta decade e si procede a un secondo appello dopo trenta minuti. Se in occasione del secondo appello non si raggiunge il numero legale, o viene meno nel corso dei lavori, la seduta decade nuovamente ed è rinviata automaticamente, senza necessità di nuova convocazione, al giorno lavorativo successivo e allo stesso orario previsto per il primo appello. In detta circostanza, la seduta prende il nome di "seduta di prosecuzione", all'interno della quale non possono essere inseriti nuovi punti all'ODG, mentre l'Assemblea è validamente costituita se i componenti presenti rappresentano un valore ponderato superiore a 33,00. Se all'esito dell'appello della seduta di prosecuzione non sussiste il numero legale a quorum ridotto o se nel corso della stessa viene meno, la seduta decade definitivamente.
3. Ogni seduta proveniente da rinvio deliberato dall'Assemblea comporta l'applicazione ex novo delle fasi di appello al ricorrere delle circostanze sopra descritte (primo appello, eventuale secondo appello, eventuale seduta di prosecuzione).
4. Nel corso della seduta, ciascun componente dell'Assemblea può richiedere, in ogni momento, la verifica della sussistenza del numero legale necessario per la sua validità.
5. Si applica una diversa speciale disciplina di computo del numero legale per i casi in cui l'Assemblea debba deliberare con votazione a scrutinio segreto.

Art. 7

Lavori d'Aula

1. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale tramite appello, dichiara aperta la seduta assembleare e designa tre componenti all'ufficio di scrutatore per l'assistenza alle operazioni di votazione. A seguire avvia la trattazione dei punti secondo il programma dell'ODG, concedendo la parola al sottoscrittore della proposta/del punto per l'illustrazione generale. Se la proposta/punto promana dall'Amministrazione possono illustrare, congiuntamente e disgiuntamente, sia il Presidente del Libero Consorzio Comunale che i Dirigenti dell'Ente, o loro delegati.
2. Dopo l'illustrazione generale ciascun componente può chiedere brevi chiarimenti che andranno resi a riscontro, senza particolari formalità. A seguire il Presidente avvia la fase dibattimentale ove ciascun componente, entro il tempo massimo di cinque minuti, esprime le proprie considerazioni sulla proposta: al termine, dopo l'eventuale ultimo intervento dell'Amministrazione, il Presidente – previo invito ai componenti a formulare eventuale dichiarazione di voto nel tempo di un minuto - mette ai voti la proposta.
3. Prima della trattazione dei punti all'ODG, l'Assemblea validamente costituita riceve eventuali comunicazioni del Suo Presidente che può altresì concedere parola per comunicazioni ai componenti che ne facciano richiesta. Gli argomenti oggetto di comunicazioni, ancorché originino un breve dibattito di confronto fra tutti i componenti dell'assise, non possono costituire oggetto di deliberazione dispositiva né vincolare l'Ente, in alcun modo.
4. Prima della votazione, il proponente può ritirare la sua proposta ancorché sia stata già oggetto di trattazione.

Art. 8

Emendamenti

1. Ciascuna proposta portata all'attenzione dell'Assemblea può essere emendata a iniziativa del proponente e/o da ognuno dei componenti dell'Assemblea.
2. Ciascun emendamento va reso per iscritto, sottoscritto dal proponente e istruito dagli uffici con apposizione dei pareri. Di regola la proposta di emendamento va depositata alla segreteria generale, in forma completa, prima dell'adunanza. La procedura di illustrazione, disamina e votazione degli emendamenti è la medesima della proposta di deliberazione, con tempi di intervento ridotti a un minuto.
3. In presenza di più proposte di emendamenti, il Presidente ne fissa l'ordine di trattazione seguendo di regola l'ordine cronologico di presentazione. Ricorrendo esigenze legate alla complessità degli emendamenti proposti, ovvero per ragioni di coerenza e/o omogeneità della loro trattazione, il Presidente può disciplinare diversamente l'ordine di trattazione se l'Assemblea non vi si oppone.

Art. 9

Votazioni e deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza del valore ponderato espresso dai presenti, con espressione pubblica e palese del voto. Per il caso si richieda l'immediata esecutività della proposta già favorevolmente esitata dall'assise, questa procede – senza soluzione di continuità e prima di passare al successivo punto all'odg – con altra espressa dedicata votazione con medesimo quorum deliberativo.
2. Le deliberazioni che approvano e modificano il presente regolamento devono essere adottate con il voto che rappresenta la maggioranza assoluta dei Comuni componenti l'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea, assistito dagli scrutatori, proclama l'esito delle votazioni.
4. Il verbale di ciascuna deliberazione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale. Ciascun verbale, di regola nella seduta successiva, è sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea.
5. Si applica una diversa speciale disciplina di computo della maggioranza dei voti espressi per i casi in cui l'Assemblea debba deliberare a scrutinio segreto.

Art. 10

Scrutinio segreto

e disciplina speciale del numero legale e delle votazioni delle deliberazioni

1. L'Assemblea procede a votazione con scrutinio segreto solo nei casi in cui il provvedimento comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati o riguardi soggetti determinati attribuendo agli stessi diritti, facoltà, cariche o nomine. In detti casi non trova applicazione il valore ponderato recato dai componenti dell'Assemblea e pertanto:
 - a) il numero legale per dare validamente costituita l'Assemblea deve sussistere al momento della trattazione del punto soggetto a votazione a scrutinio segreto, ed è pari alla metà più uno dei

componenti assegnati, individualmente computati. Il quorum necessario per la validità della seduta scende a due quinti nel caso ciò avvenga nel corso di una seduta di prosecuzione;

b) le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

2. Per le votazioni a scrutinio segreto si procede a mezzo schede, vidimate dagli scrutatori e consegnate ai votanti che, dopo l'espressione del voto in cabina dedicata, ne fanno deposito in apposita urna collocata a vista pubblica. Dopo lo scrutinio delle schede e la proclamazione del risultato, le schede vengono distrutte.

PREROGATIVE

Art. 11 Status

1. Ciascun componente dell'Assemblea, nell'ambito delle prerogative di indirizzo e controllo, esercita diritti ed i poteri conferiti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dalle altre fonti che trovano applicazione, senza vincolo di mandato, in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, nella piena assunzione di responsabilità personale, astenendosi dalla partecipazione a lavori o dalle decisioni per i casi in cui sussista un conflitto di interesse, anche potenziale, oltre che per le ipotesi già normativamente previste in capo agli amministratori locali.

2. Il regime dei diritti, dei doveri, nonché delle spettanze di natura giuridica ed economica dei componenti è disciplinato dalla legge.

3. I componenti dell'Assemblea nell'ambito delle funzioni dell'art. 1 l.r. 31/2021 hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. L'esercizio dei diritti è effettuato mediante semplice richiesta scritta direttamente e presso i vertici degli uffici richiesti, e si concreta nel diritto di accesso e consultazione, nonché nel rilascio copie, salvo che ciò non sia escluso dalla legge o differito per motivi normativamente assentiti.

4. I componenti dell'Assemblea sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I componenti dell'Assemblea che rappresentino congiuntamente un 1/5 dei soci possono richiedere la convocazione dell'Assemblea, specificandone le ragioni. In detti casi, il Presidente dell'Assemblea, se la richiesta non risulti palesemente irricevibile, vi provvede entro i successivi venti giorni.

Art. 12 Proposte di deliberazione

1. Ciascun componente dell'Assemblea può presentare proposte di deliberazione nelle materie indicate dall'art. 1 della l.r. n. 31/2021.

2. Per la presentazione di proposte di deliberazione, ciascun componente dell'Assemblea, in forma singola o associata con altri componenti, procede formulandone e sottoscrivendone il testo nel format ordinario e una relazione di accompagnamento. La proposta è trasmessa alla Segreteria Generale del Libero Consorzio Comunale che la inoltra agli uffici per l'espressione dei pareri e per

l'espressione eventuale dell'orientamento dell'Amministrazione. La proposta, completa come sopra, è calendarizzata dalla Presidenza del Libero Consorzio Comunale nell'ambito dei successivi lavori d'Aula, di regola entro i successivi novanta giorni.

Art. 13 **Interrogazioni, mozioni, risoluzioni**

1. Ciascun componente dell'Assemblea può presentare all'indirizzo dell'Amministrazione e dall'assise, interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Per interrogazione si intende la richiesta di informazioni, rivolta all'Amministrazione, circa la sussistenza o la verità di fatti o sull'attività dell'Amministrazione. Le interrogazioni sono presentate ovvero trasmesse in via telematica alla Presidenza dell'Assemblea, sono sempre formulate per iscritto e firmate dall'interrogante. L'interrogazione è inoltrata dal Presidente dell'Assemblea all'Amministrazione che, nei successivi trenta giorni riscontra con risposta. Interrogazione e risposta sono inseriti all'ODG dell'Assemblea da parte del Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea dichiara irricevibili le interrogazioni redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti. L'interrogazione non è soggetta a votazione.

3. Per mozione si intende una proposta di indirizzo finalizzata alla promozione di iniziative e di interventi nell'ambito delle funzioni del Libero Consorzio Comunale. La mozione è presentata per iscritto o trasmessa in via telematica alla Presidenza dell'Assemblea, ed è rimessa per la trattazione alla prima seduta utile in calce ai punti proposti dall'Amministrazione. Essa deve contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali della proposta. La mozione si concreta in un orientamento politico e non può costituire vincolo per l'Ente, di alcun tipo. La mozione è soggetta a votazione e segue le procedure delle deliberazioni per quanto attiene illustrazione e disamina.

4. Per risoluzione si intende una decisione a valenza politica adottata dall'Assemblea, con cui si esprime la propria posizione su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa dell'assise. La proposta di risoluzione è presentata per iscritto o trasmessa in via telematica alla Presidenza dell'Assemblea per la trattazione alla prima seduta utile, in calce ai punti proposti dall'Amministrazione. Per motivi eccezionali, le proposte di risoluzione possono essere presentate prima dell'inizio della seduta ma, in tal caso, il Presidente ne ammette la discussione e la votazione nella seduta in corso subordinatamente all'assenso dell'Assemblea. La risoluzione si concreta in un orientamento politico e non può costituire vincolo per l'Ente, di alcun tipo. La risoluzione è soggetta a votazione e segue le procedure delle deliberazioni per quanto attiene illustrazione e disamina.

5. L'Assemblea può deliberare apposita disciplina regolamentare per la costituzione di gruppi di lavoro, commissioni permanenti per la disamina preliminari delle proposte deliberative, commissioni temporanee di indagine o speciali.

Allegato A